

**ARMONIZZAZIONE
DEI SISTEMI CONTABILI:
al via la fase sperimentale**

A cura di Alessandro Beltrami

Roma, 12 aprile 2012

I tempi di utilizzo degli strumenti

I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti sperimentatori istituiscono nei propri bilanci **il fondo pluriennale vincolato** costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Gli enti sperimentatori, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Per i residui attivi: possono essere mantenute le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;

Per i residui passivi: possono essere mantenute le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

I tempi di utilizzo degli strumenti

LA COSTITUZIONE DEI “FONDI”

Gli enti sperimentatori nell’esercizio 2012 provvedono, *obbligatoriamente*:

al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;

In via facoltativa:

alla costituzione in entrata del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati.

In tale caso:

riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2012 e costituiscono il fondo pluriennale vincolato **fin dal 2012**;

Funzione del fondo pluriennale vincolato

costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all’esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi.

I tempi di utilizzo degli strumenti

LA COSTITUZIONE DEI “FONDI”

E' in ogni caso obbligatorio nel corso del 2012:

- determinare del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2012 a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria;
- accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo svalutazione crediti;
- ri-accertare e re-impegnare le entrate e le spese eliminate a seguito del riaccertamento, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo il nuovo principio.



Possibile incremento di enti in disavanzo

La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio

La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti, nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

Focus su IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi, quindi, di un saldo finanziario (che non può che essere maggiore di zero) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:

di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

A regime, l'ammontare complessivo del Fondo è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.


Focus su

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.



Possibili riflessi sul patto di stabilità interno

Focus su

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio

In sede di programmazione per l'esercizio x, il Comune decide di realizzare una piscina del costo complessivo di 450 e di finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l'erogazione immediata del finanziamento, accertato sulla competenza dell'esercizio x.

La costruzione della piscina richiederà 2 anni di lavori (x+1 e x+2):

- l'anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;
- la spesa per la costruzione della piscina sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del cronoprogramma: 150 per l'esercizio x+1 e 200 per l'esercizio x+2.

Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio:

ESERCIZIO X			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Mutuo per piscina	450	Progettazione piscina	100
		Fondo pluriennale vincolato piscina	350
Totale entrata	450	Totale spesa	450
ESERCIZIO X+1			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato piscina	350	Realizzazione piscina	150
		Fondo pluriennale vincolato piscina	200
Totale entrata	350	Totale spesa	350
ESERCIZIO X+2			
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato piscina	200	Realizzazione piscina	200
Totale entrata	200	Totale spesa	200

Focus su

IL FONDO PLURIENNALE: la fase sperimentale

❑ Gli enti che riaccertano i residui attivi e passivi al 1 gennaio 2012 costituiscono il fondo pluriennale vincolato già nel primo anno di sperimentazione

E i Comuni che approvano il bilancio prima dell'emanazione del DPCM, dove stanziavano tra le entrate del bilancio ex DPR 194/1996 il fondo pluriennale vincolato?

A legislazione invariata, si pone il problema di individuare dove stanziare in entrata, nel “vecchio” schema di bilancio ex DPR 194/1996, il fondo pluriennale.

Domanda ad arconet

Un ente locale in sperimentazione intende approvare il bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativi allegati entro il termine del 31/12/2011 (termine ultimo a legislazione vigente). A legislazione vigente, gli schemi di bilancio sono obbligatoriamente costituiti dagli schemi approvati con DPR 194/1996 (bilanci) e DPR 326/1998 (Relazione previsionale e programmatica) che non sono ovviamente coerenti con i sistemi approvati con il DPCM. L'ente deve pertanto approvare un bilancio i cui stanziamenti di entrata e di spesa siano, da un lato, coerenti con il nuovo principio di competenza finanziaria, dall'altro siano articolati (anche) secondo la classificazione propria degli schemi a legislazione invariata, che mantengono integralmente l'attuale funzione autorizzatoria.